

All'Assemblea dei soci della Società

Oggetto : relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 com.2 cod.civ.

1. Premessa

L'art. 2429 com.2 cod.civ. dispone che "Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma." Il vostro Statuto societario non dispone ulteriori obblighi informativi. In ossequio alle disposizioni citate si propone la presente relazione.

2. Attività svolta dal Collegio e dai sindaci nell'adempimento dei propri doveri

Oggetto della relazione è l'attività svolta nel periodo compreso tra l'1 giugno 2020, data della precedente relazione, e il 31 marzo 2021, data attuale.

2.1. Organizzazione e svolgimento dell'attività

Le obbligatorie attività di controllo e vigilanza nei confronti della Società sono state prestate osservando le disposizioni di legge e le Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e E.C. .

L'attività è stata preceduta da una fase di pianificazione, effettuata in funzione della valutazione dei rischi intrinseci e delle criticità, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle particolarità e alle problematiche della Società, anche sulla base del riscontro rispetto a quanto già noto . In tal senso, i sindaci, essendo in carica da diverse annualità (Valcamonico 11, Paloschi 9, Bono 8), hanno maturato un buon grado di conoscenza della realtà societaria. In esito a questo esame non si sono rilevate significative variazioni, qualitative e quantitative, nei caratteri societari, nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla situazione osservata nell'esercizio precedente tali da richiedere una pianificazione aggiuntiva o modificata.

Allo scopo di svolgere al meglio il nostro lavoro :

- abbiamo effettuato verifiche, controlli ed ispezioni, raccogliendo informazioni in varie sedi o presso soggetti sia interni che esterni alla Società;
- abbiamo presenziato alle riunioni degli organi societari, prestando la massima attenzione alle questioni trattate e a quanto riportato sui relativi verbali ;
- abbiamo avuto contatti con :
 - gli amministratori, i responsabili delle funzioni aziendali ed il personale amministrativo, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati ed avendo chiarito i nostri;
 - il Revisore, organo di controllo contabile della Società, assumendo informazioni circa l'esito dei controlli effettuati e le operazioni aziendali da lui esaminate;
 - l'Organismo di vigilanza istituito nell'ambito del modello organizzativo previsto ex D.Lgs. 231/2001, acquisendo informazioni circa i controlli effettuati e prendendo visione della sua relazione;
 - i consulenti che assistono la Società in materia di adempimenti tributari, dei datori di lavoro, societari e di tenuta della contabilità, assumendo informazioni circa temi di natura tecnica e specifica.

2.2 Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto societario

Abbiamo continuativamente vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto societario.

La vigilanza ha avuto per oggetto le deliberazioni prese dagli organi, il loro funzionamento, i principali atti societari, le modalità di svolgimento dell'attività, gli adempimenti nei confronti dei vari enti di controllo. Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica delle condizioni per la validità delle riunioni degli organi societari e alla verbalizzazione dei relativi lavori, all'aggiornamento della posizione presso il Registro imprese e gli archivi camerali, alla procedura di ammissione di nuovi soci

L'osservanza della legge è stata verificata con riferimento, principalmente, alla normativa civilistica in materia di società. La verifica è stata estesa, ove possibile, anche con riferimento alle normative in materia di tributi, di lavoro, di contribuzione per la previdenza ed assistenza dei lavoratori e alle più diffuse disposizioni che disciplinano le attività imprenditoriali (Tutela della riservatezza dei dati personali (privacy), Salute dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro, Assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile, Limitazioni all'uso di contante per la lotta al riciclaggio finanziario).

Dai confronti avuti con l'Organismo di vigilanza, non sono emerse criticità circa il modello organizzativo adottato per la prevenzione della responsabilità penale dell'Ente, da doversi evidenziare in questa sede .

Il Revisore, organo di controllo contabile non ha segnalato problematiche significative in merito agli adempimenti contabili civilistici, fiscali e previdenziali.

In esito alle verifiche svolte, possiamo ragionevolmente affermare che la Società ed i suoi organi hanno osservato regolarmente la legge e lo statuto societario.

2.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Allo scopo di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, abbiamo preso conoscenza delle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, attuate o semplicemente progettate, della prevedibile evoluzione dell'attività svolta, ponendo particolare attenzione alle problematiche connesse, anche di natura straordinaria, al fine di individuarne l'impatto economico, finanziario e patrimoniale, nonché gli eventuali rischi.

In esito alla vigilanza effettuata, possiamo ragionevolmente affermare che le operazioni, attuate o semplicemente progettate dagli organi societari, rispettano i principi di corretta amministrazione, non essendo manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, non sono state rilevate operazioni atipiche od inusuali. Il Consiglio di amministrazione nella Relazione sulla gestione ed in nota integrativa ha fornito sintetica illustrazione sulle operazioni, di natura ordinaria, concluse a condizioni di mercato.

A parere del Collegio, le operazioni effettuate con parti correlate indicate nella Relazione sulla gestione risultano rispondenti all'interesse della Cooperativa e di valore congruo.

2.4. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, di quello amministrativo e di quello contabile e sul loro concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità e tenendo conto degli impatti causati dall'emergenza da Covid-19 .

Abbiamo esaminato periodicamente l'assetto organizzativo dell'impresa, in termini di risorse sia umane che materiali, valutandone l'articolazione, la funzionalità e l'adeguatezza rispetto alle esigenze poste dall'andamento della gestione.

Abbiamo posto particolare attenzione alla presenza di una separazione e contrapposizione di responsabilità

nei compiti e nelle funzioni, una chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione, una attività di verifica da parte del responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori.

Abbiamo rilevato la presenza e il livello di qualità di consulenti esterni specializzati e incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica.

Abbiamo osservato con attenzione l'organizzazione amministrativa dell'azienda ed i risultati da essa ottenuti. Abbiamo controllato costantemente l'assetto contabile per valutarne l'idoneità a rappresentare correttamente e chiaramente i fatti di gestione, la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, ed a fornire le informazioni necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi civilistici in materia di bilancio, a quelli fiscali, previdenziali e relativi alla disciplina del lavoro. A tal fine ci siamo confrontati periodicamente con l'Organo di controllo contabile.

In esito alla vigilanza effettuata, possiamo ragionevolmente affermare che l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile sia adeguato al tipo di attività svolta, alle dimensioni ed al grado di complessità della azienda ed agli obblighi da rispettare, ed abbia funzionato normalmente.

2.5. Altri adempimenti richiesti dal Codice civile

Il Collegio si è riunito quattro volte (date : 24/07/2020 – 22/10/2020 – 20/01/2020 – 31/03/2020) , rispettando la frequenza prevista per legge “almeno ogni novanta giorni”.

Le deliberazioni ed i verbali delle riunioni sono stati tutti approvati all'unanimità e trascritti sull'apposito libro. I sindaci hanno presenziato alle riunioni degli organi societari svoltesi durante l'esercizio.

- Consiglio di Amministrazione in data : 18/06/2020 – 27/08/2020 – 22/10/2020 – 11/11/2020 – 17/12/2020 – 28/01/2021 – 18/13/2021 ;
- Assemblea dei soci in data : 18/06/2020 – 02/07/2020 – 26/11/2020 .

In occasione della riunione dell'assemblea dei soci del 18/06/2020 per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019, abbiamo redatto l'apposita relazione, riferendo sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Nella stessa relazione :

- abbiamo documentato la condizione di prevalenza mutualistica della cooperativa;
- abbiamo indicato specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico .

2.6. Altre possibili attività previste dal codice civile

Ciascun sindaco ha effettuato periodicamente l'autovalutazione della propria indipendenza, con esito positivo.

In riferimento agli altri eventuali adempimenti del Collegio, previsti dal codice civile, si precisa che non si sono verificati i presupposti per la loro esecuzione, di seguito elencati. In particolare : nessun amministratore è cessato dal proprio ufficio anticipatamente rispetto alla scadenza [art.2385 com.3]; non sono stati deliberati compensi ad amministratori investiti di particolari incarichi, che richiedessero il parere del Collegio [art. 2389]; non sono state rilevate operazioni poste in essere dagli amministratori in situazioni di conflitto di interesse [art. 2391]; non sono stati eseguiti aumenti di capitale che richiedessero il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni da parte del Collegio [art. 2441]; non sono presenti patrimoni destinati che richiedano la relazione del Collegio sul rendiconto finale degli amministratori [art. 2447]; non si è dovuto convocare l'assemblea dei soci per omissioni o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, per fatti censurabili di rilevante gravità con urgente necessità di provvedere [art. 2406]; non sono pervenute denunce di fatti censurabili da soci [art. 2408]; non si sono rilevate gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della Società per le quali procedere a denunce [art.2409] .

2.7. Attività richieste da altre leggi e dallo Statuto.

Per quanto concerne attività richieste da altre leggi, si informa che i sindaci hanno più volte autocertificato la propria situazione come richiesto dalle norme in materia di contrasto ai fenomeni mafiosi.

Lo Statuto societario non dispone ulteriori attività a carico dei sindaci.

3. Adempimenti relativi alle cooperative

3.1. Indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico statutario è così indicato all'articolo 3 : *"La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. (...) La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142."*

Lo scopo statutario, coordinato con i requisiti richiesti per i soci cooperatori, qualifica la Società come cooperativa sociale, secondo la definizione della L. 381/1991, e più propriamente come cooperativa di lavoro in quanto oggetto dello scambio mutualistico è l'apporto di prestazioni lavorative da parte dei soci a favore della Società.

Lo Statuto, all'articolo 8, in riferimento allo scambio mutualistico, obbliga i soci *a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa [...].*

E' inoltre previsto un Regolamento che disciplina il rapporto tra socio lavoratore e Cooperativa, redatto secondo le disposizioni dell'articolo 6 L. 142/2001 .

La Cooperativa, operando da tempo, dispone di una struttura aziendale organizzata grazie alla quale può proporre a persone con appositi requisiti tecnico-professionali lo svolgimento di attività varie di assistenza socio-sanitaria a favore di persone disabili, riabilitazione psichiatrica, assistenza a favore di famiglie e minori, istruzione e formazione di minori. Per offrire queste opportunità di lavoro, la Cooperativa partecipa, direttamente o tramite consorzi, a gare di assegnazione di servizi, stipula convenzioni con enti pubblici o gestisce autonomamente strutture aziendali.

Il rapporto di lavoro è stato disciplinato, oltre che dal citato regolamento, dalle condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative sociali.

In conclusione, i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico sono stati conformi alle norme statutarie e legislative.

3.2. Condizione di prevalenza mutualistica

Nel corso dell'esercizio 2020 la Cooperativa ha effettuato scambi mutualistici con i soci avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle loro prestazioni lavorative, in regime sia di lavoro dipendente che di lavoro autonomo.

Sotto il profilo economico, negli ultimi due esercizi lo scambio mutualistico con i soci rispetto a quello con i

non-soci è stato caratterizzato dai seguenti valori.

PREVALENZA MUTUALISTICA		
esercizio	2020	2019
costo lavoratori soci [A.1]	1.343.243	1.459.818
costo lavoratori dipendenti [B.1]	3.998.898	3.531.354
coefficiente di prevalenza mutualistica C.1 = A.1 : B.1	33,59%	41,34%
costo prestazioni da professionisti soci [A.2]	76.763	122.645
costo prestazioni da professionisti [B.2]	748.424	667.818
coefficiente di prevalenza mutualistica [C.2 = A.2 : B.2]	10,26%	18,37%
coefficiente di prevalenza mutualistica ponderato [C = (C.1xB.1)+(C.2xB.2) : (B1+B.2)]	29,91%	37,69%
condizione per la prevalenza mutualistica : costo del lavoro dei soci prevalente rispetto a quello dei non-soci (C > 50,00%)	NO	NO
qualifica "cooperativa a mutualità prevalente" - condizione : costo del lavoro dei soci prevalente in almeno uno degli ultimi due esercizi	NO	

Pertanto, secondo le disposizioni degli articoli 2512, 2513 e 2545-octies, la Società sarebbe qualificabile "Cooperativa a mutualità non prevalente". Tuttavia, essendo cooperativa sociale ed avendo rispettato nell'esercizio 2020 le norme in materia, secondo il disposto dell'articolo 111-septies delle Norme di attuazione del Codice Civile, può essere comunque qualificata "Cooperativa a mutualità prevalente di diritto".

4. Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato economico dell'esercizio è un utile pari a € 5.334,00 ed emerge dai dati esposti nel Conto Economico, così sintetizzabili:

PRINCIPALI AGGREGATI DEL CONTO ECONOMICO	
<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
Valore della produzione	6.282.165
Costi della produzione	-6.235.763
Risultato operativo	48.402
Partite finanziarie	-41.068
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Risultato prima delle imposte	5.334
Imposte sul reddito	0
Risultato generale	5.334

Il risultato trova conferma nei dati esposti nello Stato Patrimoniale, così sintetizzabili:

PRINCIPALI AGGREGATI DELLO STATO PATRIMONIALE	
<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
Stato patrimoniale attivo	6.246.465
Passività	4.511.486
Patrimonio netto (al netto del risultato)	1.729.645
Risultato di esercizio	5.334
Totale a pareggio	6.246.465

5. Osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio

È stato esaminato il progetto di bilancio sottoposto alla vostra approvazione e, oltre a quanto già trattato nella "Relazione del revisore", si forniscono le seguenti informazioni.

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Sono state verificate l'impostazione data al progetto di bilancio, la sua generale conformità alla legge per

quello che riguarda i principi di redazione, la struttura ed il contenuto dei prospetti contabili, i criteri di valutazione delle voci, il contenuto della nota integrativa. A tale riguardo non si hanno osservazioni.

In merito alla possibilità, ai sensi dell'art.2423 co.5 cod.civ., di derogare ai principi di legge in materia di redazione del bilancio qualora essi siano incompatibili con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, si rileva che non è stato necessario ricorrere alla deroga.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza.

Ai sensi dell'art. 2426 num. 5) cod.civ., dopo specifico controllo, abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento, per € 27.151 al netto del fondo ammortamento, dopo regolare ammortamento per € 12.118.

In riferimento allo stesso articolo, abbiamo rilevato che alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale non sono iscritti costi di sviluppo né avviamento.

Si prende atto che la Società si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 ("Decreto Agosto") di rivalutare l'immobile di proprietà, con effetto solo civilistico. A tale riguardo è stata predisposta apposita perizia redatta da un tecnico, relativamente al solo valore del fabbricato e non anche dell'area sottostante. Il valore così periziato è pari ad € 926.400 e l'ammontare della rivalutazione effettuata è pari ad € 518.341. Il maggior valore del fabbricato rivalutato è rilevato nell'attivo patrimoniale a fronte dell'iscrizione in contropartita del corrispondente valore, in apposita voce di Patrimonio Netto, più esattamente nella "Riserva da Rivalutazione". Nella nota integrativa gli amministratori hanno attestato che il valore attribuito all'immobile succitato non eccede i limiti previsti dall'art. 11, comma 2, della legge 342/2000.

Abbiamo esaminato il Rendiconto finanziario e possiamo dichiarare che espone l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dalle varie attività.

Abbiamo esaminato la relazione sulla gestione e possiamo dichiarare che espone le informazioni richieste per legge (art. 2428 cod.civ.), illustrando in modo adeguato ed esauriente la situazione della Società, l'andamento ed il risultato della gestione, nonché i principali rischi e incertezze cui essa è esposta.

6. Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio di esercizio

In considerazione di quanto rilevato nei paragrafi precedenti e del giudizio espresso dal revisore contabile, non si ravvisa la necessità di osservazioni e, pertanto, si propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 così come proposto dall'organo di amministrazione.

In merito alla proposta circa la destinazione del risultato di esercizio, si espone nel prospetto successivo l'analisi circa la sua regolarità .

destinazione dell'utile di esercizio							
voce	importo	limite da rispettare					
		tipologia	parametro	%	importo	norma	note
devoluzione al fondo mutualistico	160,00	Min.	utile	5.334,00	3%	160,02	art.11 L. 59/1992
accantonamento alla riserva legale	1.600,00	Min.	utile	5.334,00	30%	1.600,20	art. 2545-quater cod.civ.
dividendo a socio finanziatore FONDO SVILUPPO	1.400,00	Max.	capitale sociale sottoscritto e versato, al lordo delle rivalutazioni, alla chiusura dell'esercizio precedente	93.442,62	1,5%	1.401,64	art. 2514 c.1 n.1 cod.civ. art.31 com.4 let.c Statuto regolamento operazione
dividendo a socio finanziatore CFI	1.540,00	Max.		77.000,00	2,0%	1.540,00	l'importo del parametro è stato proporzionato al numero di giorni dell'esercizio

COLLEGIO SINDACALE DI
“LA NUVOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE ONLUS”

accantonamento del residuo alla riserva statutaria	634,00							
totale destinazioni	5.334,00							
utile di esercizio	5.334,00							

In sintesi la proposta circa la destinazione dell'utile di esercizio è regolare, rispettando i vincoli della legge e dello Statuto.

Orzinuovi, 31 marzo 2021.

Il Collegio sindacale

(Pierleonardo Valcamonico) _____

(Aldo Paloschi) _____

(Giuseppe Bono) _____